



REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11/12/2017 con deliberazione n°37 di Reg. Esecutiva dal 31/12/2017.

INDICE

PREMESSA

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1. Oggetto.	Pag. 7
ARTICOLO 2. Ambito di applicazione.	Pag. 7
ARTICOLO 3. Funzioni del verde.	Pag. 8

TITOLO II COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE

ARTICOLO 4. Cittadino e associazioni.	Pag. 8
ARTICOLO 5. Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.	Pag. 9
ARTICOLO 6. Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.	Pag. 9
ARTICOLO 7. Orti urbani e giardini condivisi.	Pag. 10
ARTICOLO 8. Lavoro volontario.	Pag. 10
ARTICOLO 9. Verde in aree private.	Pag. 10

TITOLO III TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 10. Accesso alle aree verdi pubbliche.	Pag. 11
ARTICOLO 11. Mezzi motorizzati.	Pag. 11

ARTICOLO 12. Mezzi non motorizzati e cavalli.	Pag. 12
ARTICOLO 13. Norme generali di comportamento.	Pag. 12
ARTICOLO 14. Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.	Pag. 13
ARTICOLO 15. Danneggiamento di alberi.	Pag. 14
ARTICOLO 16. Trattamenti fitosanitari.	Pag. 14
ARTICOLO 17. Emissioni sonore.	Pag. 14
ARTICOLO 18. Acque comprese nelle aree verdi.	Pag. 15

TITOLO IV

ATTIVITA' NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 19. Fruizione delle aree verdi.	Pag. 15
ARTICOLO 20. Aree ornamentali.	Pag. 15
ARTICOLO 21. Aree gioco.	Pag. 16
ARTICOLO 22. Aree attrezzate per lo sport.	Pag. 16
ARTICOLO 23. Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.	Pag. 17
ARTICOLO 24. Aree per i cani.	Pag. 17
ARTICOLO 25. Attività commerciali.	Pag. 18

ARTICOLO 26. Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione.	Pag. 18
---	----------------

TITOLO V
TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI
DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE
NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 27. Individuazione e salvaguardia delle aree.	Pag. 19
---	----------------

ARTICOLO 28. Criteri generali di tutela delle aree.	Pag. 19
--	----------------

ARTICOLO 29. Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.	Pag. 20
--	----------------

TITOLO VI
NORME DI CARATTERE GENERALE:
INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 30. Salvaguardia degli alberi e degli arbusti.	Pag. 21
--	----------------

ARTICOLO 31. Nuove piantagioni.	Pag. 22
--	----------------

ARTICOLO 32. Posa di alberi in coordinamento con i servizi civici.	Pag. 22
---	----------------

ARTICOLO 33. Interventi di potatura degli alberi.	Pag. 23
--	----------------

ARTICOLO 34. Interventi di abbattimento di alberi.	Pag. 24
---	----------------

ARTICOLO 35. Interventi urgenti su alberi privati.	Pag. 26
---	----------------

ARTICOLO 36. Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive.	Pag. 26
---	----------------

ARTICOLO 37. Trapianti arborei.	Pag. 27
ARTICOLO 38. Interventi sulle alberature stradali.	Pag. 27
ARTICOLO 39. Difesa fitosanitaria.	Pag. 28
ARTICOLO 40. Distanze e interventi sugli alberi.	Pag. 29
ARTICOLO 41. Ufficio per la gestione delle pratiche del verde privato.	Pag. 30
ARTICOLO 42. Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi.	Pag. 30
ARTICOLO 43. Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi e i parterre alberati.	Pag. 30
ARTICOLO 44. Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.	Pag. 32
ARTICOLO 45. Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze.	Pag. 33
ARTICOLO 46. Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi pubblici e privati.	Pag. 33
ARTICOLO 47. Protezione degli alberi pubblici e privati.	Pag. 34
ARTICOLO 48. Deposito di materiali su aree verdi.	Pag. 35
ARTICOLO 49. Transito di mezzi.	Pag. 35
ARTICOLO 50. Modificazione della falda.	Pag. 35

TITOLO VII

PROGETTAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 51. Criteri di sviluppo delle aree verdi urbane.	Pag. 36
--	----------------

ARTICOLO 52. Verde urbano di nuova previsione – Pertinenze indirette del Piano dei Servizi.	Pag. 37
ARTICOLO 53. Modalità di progettazione.	Pag. 37
ARTICOLO 54. Linee progettuali.	Pag. 38
ARTICOLO 55. Prescrizioni per la messa a dimora di alberi.	Pag. 38
ARTICOLO 56. Elaborati progettuali.	Pag. 39
ARTICOLO 57. Verde di cintura metropolitana e norme di tutela per le aree a conduzione agraria	Pag. 40

TITOLO VIII SANZIONI

ARTICOLO 58. Attività di vigilanza.	Pag. 41
ARTICOLO 59. Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.	Pag. 41
ARTICOLO 60. Norma finale.	Pag. 41

ALLEGATO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ALLEGATO B PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1.

Oggetto.

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde del Comune di Milano promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, attraverso le municipalità, e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
- 1.2. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

ARTICOLO 2.

Ambito di applicazione.

- 2.1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e, per quanto espressamente previsto nelle aree a verde privato.
- 2.2. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, si definiscono 'aree verdi':
 - a. grandi parchi di cintura metropolitana;
 - b. parchi e giardini urbani;
 - c. parchi e giardini storici i cui vincoli sono stati individuati dagli Enti preposti;
 - d. filari e *parterre* alberati;
 - e. aree agricole con le loro pertinenze (es. cascine);
 - f. verde a corredo di strade e strutture viarie in genere (spartitraffico, barriere verdi, percorsi su rotaia);
 - g. alberi di pregio e monumentali pubblici e privati, come definiti dalla Legge n.10/2013 e nell'art. 29 del presente Regolamento, in cui sono indicati i criteri per la loro individuazione;
 - h. percorsi ciclopedonali nel verde, aree cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;
 - i. spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
 - j. aree verdi all'interno dei cimiteri;
 - k. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e a servizi nello strumento urbanistico vigente affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per un utilizzo sociale;
 - l. spazi verdi affidati a privati e associazioni tramite convenzione di sponsorizzazione o collaborazione;
 - m. orti urbani;
 - n. giardini condivisi;
 - o. praterie e prati stabili, prati da sfalcio, marcite, arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea e arbustiva;
 - p. sponde di fiumi, canali, fontanili, laghi di cava, zone umide;
 - q. aree naturalistiche, boschi e foreste, spazi aperti;
 - r. tutti i giardini e le aree verdi private;
 - s. aree verdi accessorie all'interno degli impianti sportivi;

- t. giardini pensili, tetti e pareti verdi;
 - u. incolti e spazi residuali non edificati (anche temporanei);
 - v. spazi verdi sovrastanti i parcheggi interrati in diritto di superficie su aree comunali.
- 2.3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le piantagioni di alberi da frutto finalizzate alla produzione, le coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche a condizione che siano soggette a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto. Non rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti pluriennali realizzati in normale avvicendamento con le colture agrarie.
- 2.4. Per quanto riguarda i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in aree classificabili come bosco dalla normativa forestale vigente, si applicano le prescrizioni della L.R. n 31/2008 e del R.r. 5/2007 e s.m.i. e le prescrizioni dei Piani di assestamento forestale vigenti e approvati. Sono inoltre esclusi dalla presente regolamentazione gli alberi ed i gruppi di alberi per i quali sono previste specifiche forme di protezione in base alle leggi vigenti.
- 2.5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per aree pubbliche si intendono sia quelle gestite direttamente dall'Amministrazione comunale sia quelle gestite tramite terzi o, comunque, destinate ad uso pubblico in forza di apposito atto convenzionale.

ARTICOLO 3.

Funzioni del verde.

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di promuovere la funzione ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento dell'aria, mitigazione dell'inquinamento delle acque e delle alluvioni urbane, conservazione dei suoli), ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica e di servizio che il verde assolve nell'ambito urbano e periurbano, garantendo a tutti gli utenti di ogni abilità (motoria, sensoriale) l'accessibilità e la fruibilità, la contemplazione e il godimento senza turbative delle aree verdi pubbliche, salvaguardando nel contempo l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse e formando la base per una città sostenibile e resiliente. Si richiamano, a tal proposito, tutti i principi contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le migliori prassi internazionali in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.

Nel conseguimento di questi obiettivi, assume grande rilevanza anche la presenza, la tutela e la conseguente preziosa attività biologica della fauna, dagli insetti utili come gli impollinatori (es. api, farfalle etc.), delle numerose specie di uccelli e piccoli mammiferi, nonché delle specie ittiche che possono rilevarsi negli specchi d'acqua.

TITOLO II

COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE

ARTICOLO 4.

Cittadino e associazioni.

- 4.1. Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il verde pubblico e privato da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza

eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri. L'Amministrazione Comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni) alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, nonché il volontariato organizzato.

- 4.2. La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di nuove aree verdi possono coinvolgere direttamente i potenziali fruitori - i cittadini - nel processo di tutela e sviluppo, attraverso il decentramento, le sedi di verifica partecipata.
- 4.3. Il contributo dei cittadini si può esplicare, mediante stipula di appositi atti, sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione, di lavoro diretto, di conferimento di attrezzature e materiali, di realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

ARTICOLO 5.

Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.

- 5.1. Le aree verdi pubbliche e private, di qualsiasi forma e dimensione, sono possibili sedi di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
- 5.2. L'Amministrazione Comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte per la corretta fruizione e tutela del verde cittadino.
- 5.3. Sono riconosciute come opportunità di educazione ambientale anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (a titolo esemplificativo: manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere.

ARTICOLO 6.

Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.

- 6.1. Nell'intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a verde pubblico individuate nell'elenco di cui all'art. 2, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
- 6.2. Con il termine 'collaborazione' si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.
- 6.3. Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- 6.4. La collaborazione e la sponsorizzazione sono regolate da appositi contratti stipulati, per ogni singolo caso, dal competente Settore comunale e sottoscritti dalle parti.

- 6.5. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione comunale stipula accordi e/o apposite convenzioni con i proprietari o aventi causa, per stabilire gli obblighi di manutenzione e i criteri generali di fruizione pubblica.

ARTICOLO 7.

Orti urbani e giardini condivisi.

- 7.1. Gli orti urbani sono una delle espressioni del verde pubblico che l'Amministrazione Comunale realizza sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde e dei parchi pubblici, secondo i programmi di gestione e sviluppo dell'Amministrazione comunale. Nelle particelle ortive assegnate, che dovranno essere dotate di acqua per l'irrigazione non necessariamente potabile, si applica quanto previsto nel presente Regolamento, salvo ulteriori e più specifiche regolamentazioni di assegnazione, gestione e sviluppo stabilite dai Municipi, sulla base delle linee di indirizzo deliberate dalla Giunta comunale. Gli spazi comuni e attrezzati sono fruibili da tutti i cittadini. Qualora ce ne fosse bisogno al fine di disincentivare atti vandalici o furti, gli orti urbani potranno essere dotati di telecamere di videosorveglianza.
- 7.2. Oltre a tutelare il verde esistente, l'Amministrazione Comunale promuove la rinaturalizzazione di aree pubbliche abbandonate e/o degradate. Una delle modalità è rappresentata dai giardini condivisi, attraverso i quali si coniuga la riqualificazione di queste aree con il coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero delle stesse attraverso progetti di natura sociale. I giardini condivisi hanno le caratteristiche di giardini di quartiere, pedagogici, di prossimità. La gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono luoghi aperti che incoraggiano l'interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni tra le diverse realtà presenti nel quartiere.

ARTICOLO 8.

Lavoro volontario.

Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- a. i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con l'Amministrazione comunale, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati
- b. gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra l'Amministrazione comunale e i volontari che eseguiranno tali interventi;
- c. le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione comunale e il proponente volontario.

ARTICOLO 9.

Verde in aree private.

I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione

dell'ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante.

I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto. Qualora il privato non provveda a quanto sopra, passati 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, il Comune esercita i poteri sostitutivi compiendo le opere richieste, rivalendosi poi sulla proprietà.

TITOLO III

TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 10.

Accesso alle aree verdi pubbliche.

- 10.1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni, come ad esempio nelle aree naturalistiche soggette a specifica tutela e normativa. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.
- 10.2. L'Amministrazione Comunale garantisce su base di uguaglianza la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi. Si impegna altresì a realizzare e incentivare la realizzazione di percorsi nel verde attrezzati per la fruizione da parte di persone non- o ipo-vedenti, e di percorsi sensoriali.
- 10.3. Le aree verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili.
- 10.4. Il verde pubblico gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.
- 10.5. Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

ARTICOLO 11.

Mezzi motorizzati.

- 11.1. Nei parchi, nei giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche di cui al precedente art. 2, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con veicoli a motore.
- 11.2. Alle categorie di veicoli di seguito elencate è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi, a velocità moderata, salvo diverse esigenze dettate da urgenza di soccorso:
 - a. motocarrozze a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili
 - b. mezzi di soccorso;

- c. mezzi di vigilanza in servizio, compresi i mezzi del Servizio fitosanitario regionale, opportunamente identificabili;
- d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. mezzi agricoli in transito verso o di ritorno dalle attività specifiche svolte su terreni agricoli;
- f. mezzi di proprietà dei residenti dotati di apposita autorizzazione o *pass*, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
- g. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
- h. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
- i. mezzi di servizio che devono raggiungere una struttura pubblica (a titolo esemplificativo scuola, biblioteca, parcheggio) quando questa si trovi all'interno dello spazio verde, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
- j. mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano attività produttive all'interno dell'area, con specifica autorizzazione dei competenti Uffici e in fasce orarie preventivamente definite;
- k. mezzi di servizio diretti all'interno di sedi associative, esclusivamente lungo un unico percorso preventivamente individuato;
- l. mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, ricerca scientifica, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 12.

Mezzi non motorizzati e cavalli.

- 12.1. Nelle aree verdi pubbliche biciclette e risciò (compresi quelli a pedalata assistita), monopattini e altri mezzi non motorizzati possono circolare (salvo dove espressamente vietato) a velocità moderata e comunque tale da non procurare pericolo, esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni alle aree verdi.
- 12.2. Nelle aree verdi pubbliche i cavalli condotti da cavaliere, sempre sugli stessi percorsi, possono circolare solamente al passo, salvo espressi divieti; è vietato il servizio di piazza (veicoli a trazione animale), salvo espresse autorizzazioni.

ARTICOLO 13.

Norme generali di comportamento.

Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti. Sono considerati danni anche comportamenti come l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.

ARTICOLO 14.

Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.

Nelle aree verdi è vietato:

- a. raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante, i muschi e i funghi; è consentita la raccolta a scopo scientifico o didattico, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia (o con autorizzazione specifica) e nelle aree verdi dedicate. Nel caso di frutti eduli (a titolo esemplificativo frutti di bosco), è consentita una modica raccolta finalizzata al consumo immediato; nel caso di funghi eduli, la raccolta è consentita nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso è fatto divieto di danneggiare la vegetazione;
- b. arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei;
- c. estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortice erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive;
- d. scavare nel terreno e asportare la terra;
- e. lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori;
- f. rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;
- g. catturare e molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore;
- h. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia;
- i. appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti con le modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati;
- j. versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- k. accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dall'Amministrazione comunale o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);
- l. introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe), nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti e agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- m. distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi oltre a favorire la proliferazione di specie infestanti (a titolo esemplificativo ratti e cornacchie), salvo specifiche autorizzazioni dell'Amministrazione comunale;
- n. introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- o. arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale che collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica;
- p. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- q. effettuare, al di fuori delle aree attrezzate con specifica segnalazione in loco, forme di somministrazione, di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comportino l'accensione di fuochi e di *barbecue*, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas,

l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree. All'interno delle aree appositamente attrezzate valgono le norme regolamentari e di sicurezza specificamente stabilite;

- r. campeggiare, accamparsi di notte all'aperto e accendere fuochi (fermo restando quanto previsto dalla legge 116/2014), lanciare o depositare corpi esplosivi, giochi pirotecnici o simili;
- s. soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici;
- t. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere;
- u. posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente e alla quiete, con ulteriore riferimento alla L.R. del 31.3.2008, n 10, "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" e s.m.i.

ARTICOLO 15.

Danneggiamento di alberi.

Qualsiasi azione volontaria e involontaria svolta nei confronti degli alberi, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere realizzati senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causino a questi ultimi danni che possono portare anche all'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti l'obbligo di risarcimento secondo le valutazioni del Settore comunale competente per il verde, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento al successivo Titolo VIII. Il metodo di riferimento per la valutazione dei danni è quello comunemente conosciuto come 'metodo svizzero' e successivi adeguamenti, e tiene conto dei seguenti parametri relativi alla pianta danneggiata: specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni. Il dato tecnico-economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria del soggetto arboreo di sostituzione.

ARTICOLO 16.

Trattamenti fitosanitari.

L'esecuzione di trattamenti fitosanitari su aree a verde pubblico seguirà le prescrizioni dei piani di trattamento progettati in conformità al Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci, anche prevedendo l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti, privilegiando quindi l'impiego di metodi di lotta non chimica, e comunque facendo uso di presidi dotati di bassa tossicità per l'uomo e gli animali; in quest'ultimo caso potrà essere prevista l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti.

ARTICOLO 17.

Emissioni sonore.

- 17.1. Nelle aree a verde pubblico l'utilizzo libero e privato di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica e in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde e ai residenti negli edifici limitrofi.
- 17.2. Le attività rientranti in eventi e/o manifestazioni autorizzate all'interno delle aree verdi devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

17.3. Nella progettazione delle aree interessate alla realizzazione di parchi pubblici urbani ed extraurbani dovrà essere tenuto conto di quanto previsto dalla legge 447/95 e dalle norme regionali/locali che prevedono l'obbligo di produrre la valutazione previsionale del clima acustico.

ARTICOLO 18.

Acque comprese nelle aree verdi.

Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide comprese negli spazi di cui all'art. 2, ad eccezione delle aree verdi private, è vietato:

- a. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
- b. la balneazione, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
- c. l'accesso di qualunque tipo alle superfici ghiacciate;
- d. l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito da apposita segnaletica, con l'esclusione dei mezzi di servizio;
- e. l'ostruzione e la deviazione non autorizzata delle acque;
- f. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze o rifiuti di qualsiasi tipo;
- g. l'introduzione di specie di animali acquatici e di piante, se non autorizzata;
- h. l'uso di modellini senza motore o a motore elettrico, salvo ove autorizzato e regolamentato con adeguate misure di sicurezza per le persone, purché l'uso ludico non comporti danni alla fauna o manomissioni all'ambiente. È vietato l'uso di modellini con motore a scoppio.

Le sponde dei canali e delle rogge devono, se possibile, essere lasciate libere di 'naturalizzarsi' con specie vegetali che garantiscano la stabilità del terreno e l'habitat idoneo ai cicli vitali delle specie di insetti previste nella direttiva habitat (es. *Lycaena dispar*).

TITOLO IV ATTIVITA' NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 19.

Fruizione delle aree verdi.

Le aree verdi pubbliche sono fruibili per il riposo, lo studio, l'osservazione della natura e per lo svolgimento di attività sociali ed educative, ricreative, terapeutiche, culturali, sportive e ludiche, nonché altre diverse tipologie d'uso che potranno essere richieste e/o proposte, a titolo sperimentale, previa valutazione degli Uffici comunali competenti per il verde.

ARTICOLO 20.

Aree ornamentali.

Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati spazi destinati a fioriture e a verde ornamentale: aiuole, giardini sponsorizzati, rotatorie, spartitraffico, *parterre*. In questi spazi è vietato l'accesso, debitamente segnalato da apposita segnalazione, salvo agli aventi diritto in quanto titolari di appositi atti stipulati con l'Amministrazione comunale per la sistemazione e manutenzione del verde.

ARTICOLO 21.

Aree gioco.

- 21.1. Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti.
- 21.2. L'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare l'accessibilità delle aree dedicate alle attività ludiche alle persone disabili e/o con ridotta mobilità (ovvero accesso livellato) e a realizzare, nel caso di aree in gestione a terzi, aree gioco fruibili e attrezzate per i bambini abili e disabili, con ridotta mobilità e disabilità sensoriali, avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità (altalene accessibili alle carrozzine, tavole sensoriali) e al contempo promuovendo una piena integrazione fra i bambini attraverso giochi fruibili da tutti, per un'area giochi inclusiva.
- 21.3. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, mentre la sorveglianza deve essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area;
- 21.4. L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse.
- 21.5. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
- 21.6. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni, ove non diversamente indicato.
- 21.7. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato:
 - a. fumare;
 - b. consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona;
 - c. l'accesso ai cani e ad altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone con disabilità.

ARTICOLO 22.

Aree attrezzate per lo sport.

- 22.1. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive di gruppo e/o individuali esercitate in forma libera e/o amatoriale possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento del verde e senza causare danni al patrimonio esistente; la pratica sportiva di gruppo in forma agonistica deve essere svolta negli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati;
- 22.2. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive che utilizzino attrezzature pubbliche (a titolo esemplificativo campi di bocce, campi di calcetto, campi di basket, rugby, baseball, laghi di pesca) possono essere oggetto di convenzione con privati cittadini, in forma associativa, mediante appositi atti stipulati con l'Amministrazione comunale, per agevolarne la manutenzione diretta. Tali aree e attrezzature rimangono comunque liberamente fruibili dalla cittadinanza.
- 22.3. L'uso delle aree attrezzate per lo sport è consentito in orario diurno e, comunque, non oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni.
- 22.4. Sono vietati: il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore, fatti salvi quelli riservati ai minori di anni 14.

- 22.5. È vietata ogni attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture.
- 22.6. Al di fuori delle aree attrezzate e/o specificatamente dedicate ad attività sportive, ogni attività ludico-sportiva svolta in forma amatoriale, non agonistica, che possa coinvolgere l'uso di alberature o arredi pubblici, potrà essere consentita solo ed esclusivamente nel rispetto di prescrizioni tecniche specifiche che dovranno essere definite e rilasciate dagli uffici competenti per il verde, al fine di salvaguardare il patrimonio verde pubblico.
- 22.7. L'Amministrazione Comunale si impegna nella realizzazione di nuovi playground e aree sportive o nell'adeguamento di esistenti, a coinvolgere i potenziali fruitori, direttamente o tramite associazioni, al fine di garantire la massima accessibilità e fruibilità alle persone di tutte le abilità (motorie, sensoriali).

ARTICOLO 23.

Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.

Nei parchi, nei giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, conformemente alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, del Regolamento comunale per la Tutela degli Animali e delle vigenti leggi regionali in materia di sanità, il conduttore di cani e altri animali d'affezione è tenuto:

- a. a condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio di lunghezza come previsto dalla normativa vigente. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli Agenti di Vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde;
- b. a non introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle superfici coltivate e nelle aree verdi, con primaria funzione ornamentale di cui all'art. 20, nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso indicato con appositi cartelli;
- c. ad asportare sempre gli escrementi dei propri animali o degli animali affidatigli, anche all'interno delle aree verdi di cui al successivo art. 24. L'obbligo previsto in questo comma non si applica alle persone che abbiano evidenti handicap che impediscano loro di assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti);
- d. a non utilizzare alcuna area verde pubblica o agricola per addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

ARTICOLO 24.

Aree per i cani.

- 24.1. Le aree verdi pubbliche destinate all'attività motoria dei cani (nel seguito 'aree per i cani') sono individuate con apposito atto e sono ben definite e identificate in loco mediante recinzioni. La realizzazione di nuove aree cani o il rifacimento di quelle già esistenti dovrà prevedere la recinzione alta almeno 150 cm o segnaletica.
- 24.2. All'interno delle aree per i cani trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo precedente relative all'obbligo di raccolta delle deiezioni.
- 24.3. Onde non arrecare danno o pericolo ai frequentatori delle aree per i cani, i proprietari dei cani o coloro che li hanno in custodia devono controllare che i loro animali non scavino buche. Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno.

- 24.4. All'interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli o delimitazioni, i cani potranno essere lasciati liberi e privi di museruola, ma dovranno essere comunque sottoposti al controllo del conduttore, che dovrà prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.
- 24.5. Il cane soggetto a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario ASL per potenziale pericolosità, non dovrà essere lasciato libero nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali.
- 24.6. Quando l'ampiezza dell'area destinata lo consenta, gli spazi vengono destinati a cani di taglie differenti. La fruizione delle aree per i cani dovrà ispirarsi a principi di equa e rispettosa condivisione.

ARTICOLO 25.

Attività commerciali.

- 25.1. All'interno dei parchi e dei giardini pubblici è consentito lo svolgimento di attività di commercio o di volantinaggio soltanto previa autorizzazione dei competenti settori dell'Amministrazione comunale.
- 25.2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi sugli spazi erbosi.
- 25.3. Agli esercenti è vietato manomettere in ogni modo gli spazi utilizzati.
- 25.4. In caso di gravi inadempimenti non potrà essere rilasciata analoga autorizzazione al medesimo esercente per un periodo di almeno 12 mesi successivi all'inadempimento.
- 25.5. Nel caso di attività fisse (es. bar, chioschi) presenti all'interno degli spazi verdi pubblici, il titolare dell'attività dovrà farsi garante del decoro e della pulizia dell'area circostante per quanto riconducibile alla propria attività. Inoltre, mediante appositi accordi e atti sottoscritti con i competenti uffici del verde, potrà farsi carico della sistemazione e manutenzione di una porzione dell'area verde circostante.
- 25.6. Sulle aree pavimentate all'interno degli spazi verdi pubblici potrà essere autorizzata l'attività di vendita diretta di produzione e trasformazione agricola di prossimità.

ARTICOLO 26.

Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione.

- 26.1. Le manifestazioni sportive, gli spettacoli e, in generale, le attività di animazione che comportino l'occupazione di aree verdi pubbliche sono consentite esclusivamente all'interno degli spazi individuati e autorizzati dall'Amministrazione comunale con specifico provvedimento. Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per quanto attiene alle prescrizioni tecniche concernenti la salvaguardia delle aree a verde pubblico, fatte salve diverse e più puntuali prescrizioni espresse di volta in volta dagli Uffici competenti.
- 26.2. Nello svolgimento di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose.
- 26.3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente, e comporta altresì l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
- 26.4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è inoltre subordinata, a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di un'eventuale idonea cauzione determinata dal competente Settore dell'Amministrazione comunale in base a parametri approvati con specifico

provvedimento dalla Giunta Comunale. A tal fine, riguardo a ogni tipologia di attività, valgono il limite minimo e il limite massimo della cauzione stabilito dalla Giunta comunale.

- 26.5. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti rispetto alle autorizzazioni ottenute, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, spettacoli e, in genere, attività di animazione sul territorio comunale per almeno 24 mesi successivi all'inadempimento.

TITOLO V

TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 27.

Individuazione e salvaguardia delle aree.

- 27.1. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi assoggettate a vincolo di cui al decreto legislativo del 22.1.2004, n 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- 27.2. Inoltre si individuano come parchi e giardini storici i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonché i punti panoramici segnalati per particolare valore paesistico ambientale, tutelati ai sensi del medesimo D.Lgs. n 42/2004.
- 27.3. La salvaguardia dei parchi e giardini storici comporta che essi, una volta individuati, vengano catalogati dal Settore competente per il verde. A tal fine il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha predisposto, per le aree sottoposte al vincolo di legge, apposita "Scheda P.G." per la catalogazione di parchi e giardini storici sia nelle loro componenti verdi che in quelle architettoniche e decorative.

ARTICOLO 28.

Criteri generali di tutela delle aree.

- 28.1. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge o con apposito provvedimento, sia pubblici che privati, ad esclusione degli interventi puramente manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti di tutela preposti.
- 28.2. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti ed essenze erbacee deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
- 28.3. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate è necessaria la preventiva autorizzazione degli Uffici comunali competenti per la tutela del paesaggio e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali della Lombardia.
- 28.4. La progettazione o la sistemazione dei giardini storici pubblici e privati dovrà essere preceduta da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere conservativo dell'intervento.

- 28.5. L'accesso e l'uso dei giardini storici pubblici e privati devono essere regolamentati in funzione della loro estensione, della capacità di contenere visitatori e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità. In ogni caso, l'accesso e l'interesse verso questi giardini dovranno essere regolati e stimolati, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere e apprezzare, prevedendo delle quote di frequentatori da inserire in specifici regolamenti d'uso studiati per ogni area.
- 28.6. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni progettuali e le misure agronomico-gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.
- 28.7. La progettazione deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale iscritto all'albo professionale.
- 28.8. Tutti i progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.
- 28.9. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dall'Amministrazione comunale deve essere autorizzato.

ARTICOLO 29.

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

- 29.1. Si intendono per alberi monumentali:
 - a. gli alberi ad alto fusto, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero gli alberi secolari, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - b. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nel centro urbano;
 - c. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, cascine, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
- 29.2. L'Amministrazione comunale redige e aggiorna l'elenco delle "Piante Monumentali", ovvero degli individui arborei presenti sul territorio comunale ritenuti di particolare pregio storico e botanico, segnalati da privati o individuati dalla stessa Amministrazione comunale oppure da altri Enti. L'Amministrazione comunale trasmette l'elenco degli alberi monumentali alla Regione Lombardia affinché la stessa si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità e successivamente lo trasmetta al Corpo Forestale dello Stato per l'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, tenendo conto del censimento dei medesimi in base alla D.G.R. n 1044/2010, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 10/2008.
- 29.3. La definizione, la disciplina, la tutela e l'elenco degli alberi monumentali siti nel territorio di Milano deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14.1.2013, n 10: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", nonché sulla base di eventuali successivi criteri individuati dall'Amministrazione comunale e dal Decreto Ministeriale 23.10.2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il

- loro censimento), della Legge Regionale n 10/2008 e del successivo D.G.R. n 1044/2010;
- 29.4. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
- 29.5. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale. L'Amministrazione comunale provvede a comunicare alla Regione Lombardia tutti gli atti autorizzativi riguardanti gli alberi monumentali. Gli interventi sugli alberi monumentali possono essere effettuati solo da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il diretto controllo degli uffici comunali competenti per il verde, a cui dovrà altresì essere comunicato il nominativo della ditta prima dell'inizio dei lavori.
- 29.6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, secondo le norme previste agli articoli 33, 34, 37, 38 e 39 nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
- 29.7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie.
- 29.8. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai commi precedenti previo assenso dal Settore comunale del verde.
- 29.9. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta all'Amministrazione comunale. Le richieste pervenute verranno valutate dall'Amministrazione stessa per l'inserimento nell'albo delle piante monumentali.
- 29.10. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione.
- 29.11. L'Amministrazione comunale ha facoltà di ingiungere, con tempi e modalità specifiche, ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Milano, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi oltre i tempi dettati dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

TITOLO VI

NORME DI CARATTERE GENERALE:

INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 30.

Salvaguardia degli alberi e degli arbusti.

- 30.1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale,

compresi gli esemplari che per età avanzata costituiscono siti di nidificazione per particolari specie di uccelli (es. picchi) o insetti.

- 30.2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati in particolare:
- a. gli alberi aventi circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza, superiore a 40 cm per le specie di seconda grandezza, superiore a 30 cm per le specie di terza e quarta grandezza (vedi tabella A dell'art. 42); gli alberi di specie di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo (es. *Quercus robur*, *Taxus baccata*, *Quercus petraea*, *Fagus sylvatica*) quando la circonferenza del tronco misurata come sopra è maggiore di 30 cm;
 - b. gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto), se almeno uno di essi raggiunge i 30 cm di circonferenza, misurato a 130 cm di altezza da terra;
 - c. alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate;
 - d. gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate;
 - e. gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio e siano inseriti in un eventuale elenco speciale tenuto dall'Amministrazione comunale;
 - f. gli arbusti che raggiungano singolarmente o in gruppo un volume della chioma almeno pari a 5 mc o, per le siepi, un'altezza minima di 3 m.

ARTICOLO 31.

Nuove piantagioni.

- 31.1. In caso di nuove piantagioni su aree pubbliche si privilegiano le specie arboree autoctone o naturalizzate. Una scelta diversa deve essere adeguatamente motivata. Per le aree ricadenti nel Parco Agricolo Sud Milano o in altre aree protette si applicano le norme.
- 31.2. Nelle aree a verde pubblico e in aree private potenzialmente frequentate dai cittadini, è opportuno non impiegare specie con parti tossiche/velenose o pollini allergenici.
- 31.3. A meno di particolari circostanze, è vietato l'impiego delle specie riportate nell'Allegato E – “Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione” – dalla deliberazione di Giunta Regionale n°7736 del 24 luglio 2008, e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni.
- 31.4. Gli Uffici comunali competenti per il verde sono preposti alla valutazione della congruità delle specie arboree da utilizzare in considerazione delle specifiche condizioni dell'ambiente e della fauna presente, dello spazio disponibile e delle caratteristiche morfologiche delle piante, nonché della loro corretta epoca di piantagione (fase di riposo vegetativo). Si privilegiano specie tipiche locali, autoctone o naturalizzate, tenendo in considerazione la composizione del patrimonio arboreo presente sull'area di competenza e più in generale sul territorio comunale e comunque ispirandosi al principio di mantenere una elevata biodiversità e una compatibilità di fondo con l'ecosistema di pianura lombardo.

ARTICOLO 32.

Posa di alberi in coordinamento con i servizi civici.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di mettere a dimora un albero per ogni bambino nato sul proprio territorio con le modalità e le tempistiche previste dalla Legge n 113/1992, successivamente modificata dalla Legge n. 10/2013.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di valutare, a richiesta dei cittadini, la possibilità di

piantare alberi a ricordo dei defunti.

ARTICOLO 33.

Interventi di potatura degli alberi.

Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti o alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura. La potatura, pertanto, va considerata un intervento che riveste carattere di straordinarietà e deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, tali da pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità; ovvero a quelle strettamente necessarie, essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibilmente con l'ambiente circostante. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria e assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici e con i cartelli stradali, così come previsto dalle vigenti norme sulla circolazione; nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

- 33.1. La potatura ordinaria delle piante arboree private e pubbliche è consentita come: rimonda dalle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici, servizi, ecc., diradamento della chioma ove necessario per ridurre carichi e sollecitazioni.
- 33.2. In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare o modificare in modo sostanziale la struttura ed il portamento naturale dell'albero senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati, come l'esigenza di ridurre carichi e/o sollecitazioni o per eliminare interferenze con edifici, servizi, ecc. La potatura deve rispettare, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'albero e la regola del ramo 'di ritorno'. I tagli dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi. Gli interventi di capitozzatura (cioè i tagli effettuati direttamente sul fusto principale dell'albero) e di potatura di branche aventi circonferenza superiore a 30 cm, o comunque non eseguiti a regola d'arte, sono vietati.
- 33.3. Le potature per tutte le specie a foglia caduca, ad eccezione di quelle appartenenti al genere *Platanus*, devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e l'apertura delle gemme, evitando i periodi di gelata, seguendo tutte le norme agronomiche volte a tutelare la ripresa vegetativa delle piante e a causar loro il minor danno possibile. La potatura cosiddetta 'verde' (eseguita cioè durante il periodo vegetativo) può essere eseguita solo a scopo di contenuto diradamento della chioma. La potatura di piante appartenenti al genere *Platanus* potrà essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 marzo, così come stabilito dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n 330 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2012: "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*".
Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
- 33.4. È vietata la potatura delle specie del genere *Betula* (betulla) e *Fraxinus* e la cimatura (taglio del ramo apicale) e spalcatura (taglio dei rami bassi) di qualsiasi specie di conifera e dei generi *Alnus*, *Carpinus*, *Fagus*, *Liquidambar*, *Magnolia* (a meno che non siano stati

già impostati originariamente a tronco nudo), salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale, come di seguito indicato.

- 33.5. È obbligatorio ottenere autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale per qualsiasi intervento non ordinario che alteri in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli individui arborei, interventi in seguito indicati come 'potatura straordinaria', quali una potatura che interessi branche con circonferenza maggiore di 30 cm o una cimatura. La richiesta di autorizzazione, con le precise motivazioni dell'intervento, deve essere inoltrata in forma scritta agli Uffici comunali competenti allegando i seguenti documenti:
- a. relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta, per cui si richiede l'autorizzazione, il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate a 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo;
 - b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;
 - c. planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione.
- 33.6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo Generale del Comune di Milano, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. L'Amministrazione comunale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e richiedere modifiche dell'intervento. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda o dal ricevimento delle integrazioni richieste dall'Amministrazione comunale, in assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata. Per gli esemplari arborei inseriti nell'art. 29 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell'Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data di notifica.
- 33.7. La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Milano si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.
- 33.8. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.
- 33.9. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico. In ogni caso l'azione dell'Amministrazione dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo.

ARTICOLO 34.

Interventi di abbattimento di alberi.

- 34.1. Ogni intervento di abbattimento di alberi privati o pubblici che rientrino nelle classi morfologiche e dimensionali elencate all'art. 30 è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in

forma scritta allegando i seguenti documenti:

- a. relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta - per cui si richiede l'autorizzazione - il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. Si dovranno altresì indicare le motivazioni per cui si ritiene opportuno procedere all'intervento di abbattimento e inoltre precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale; per interventi su alberi di altezza non superiore a 12 m per piante di prima grandezza, a 8 m per piante di seconda grandezza e a 6 m per tutte le altre piante oggetto di tutela, il richiedente può concordare con gli Uffici comunali competenti una procedura semplificata che preveda che la relazione in oggetto sia a firma del solo richiedente;
- b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;
- c. planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione e degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione.

- 34.2. Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. L'Amministrazione comunale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e modifiche dell'intervento. In assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata decorso il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, dal ricevimento delle stesse. Per gli esemplari arborei inseriti nell'art. 29 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell'Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data di notifica.
- 34.3. Alle prescrizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (a titolo esemplificativo impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo, nella stagione agronomicamente corretta per ciascuna operazione colturale.
- 34.3bis Il soggetto autorizzato all'abbattimento e/o l'Amministrazione procedente saranno tenuti, prima di procedervi, ad indicare con appositi cartelli ben visibili dalla cittadinanza, da esporsi nei cinque giorni precedenti all'abbattimento, il periodo nel quale avverrà, le motivazioni, nonché i riferimenti dell'autorizzazione;
- 34.4. Al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e dato l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, per ciascun individuo arboreo abbattuto il richiedente dovrà piantare uno o più individui arborei, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a specie autoctone o naturalizzate e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. La compensazione dovrà anche tenere conto della circonferenza degli stessi. Qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area dove è stato effettuato l'intervento di abbattimento, la compensazione potrà avvenire in altro luogo concordato con gli Uffici comunali. In ogni caso il luogo concordato dovrà essere il più vicino possibile rispetto all'area ove sono stati effettuati gli abbattimenti, e comunque entro 3 km da tale area.
- 34.5. L'abbattimento degli alberi sul territorio del Comune di Milano si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma,

avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

- 34.6. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuato l'abbattimento di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.
- 34.7. Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
- 34.8. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fatto salvo quanto previsto dal punto 34.3 bis, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico.

ARTICOLO 35.

Interventi urgenti su alberi privati.

- 35.1. L'abbattimento di alberi o la potatura di rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire, a seguito di eventi eccezionali, previa tempestiva e motivata comunicazione (corredata delle cause dell'emergenza e di adeguata e approfondita documentazione fotografica) via fax o e-mail agli Uffici comunali competenti per il verde, nelle ore lavorative successive, sotto la personale responsabilità del proprietario dell'albero e salvo diversa disposizione degli uffici stessi.
- 35.2. Ad abbattimento eseguito deve essere conservata parte del tronco ammalorato per la verifica da parte degli uffici competenti. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento.
- 35.3. Nel caso di aree vincolate o protette deve essere data specifica comunicazione preventiva agli uffici preposti/enti competenti (Soprintendenza, Ente parco etc.).

ARTICOLO 36.

Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive.

- 36.1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone devono essere salvaguardate e tutelate, con preferenza alle specie che producono bacche che possono favorire la presenza di avifauna.
- 36.2. Gli interventi di estirpazione delle siepi, pubbliche o private, qualora inserite nell'elenco di cui all'art. 30 poiché rivestono particolare interesse storico, ambientale o paesaggistico, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali competenti per il verde, che valuteranno anche le compensazioni ambientali, tese possibilmente alla sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale.
- 36.3. La potatura delle siepi sul territorio del Comune di Milano si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori ed è in generale esclusa, in presenza accertata di nidi, tane o rifugi, nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica.
- 36.4. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico.

ARTICOLO 37.

Trapianti arborei.

- 37.1. Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, dovranno essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, eventualmente modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti.
- 37.2. Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto 'grande trapianto' (riferito all'utilizzo di macchinari specializzati nella movimentazione di alberi di alto fusto adulti), il trapianto di esemplari con circonferenza del tronco superiore a 100 cm (misurata a 100 cm dal suolo), ad eccezione di piante provenienti da vivaio ed allevate a tale scopo, è di norma vietato sul territorio comunale. Si possono trapiantare esemplari arborei superiori a tale misura solo in casi particolari, al fine di salvaguardare piante di particolare significato storico o di particolare pregio ornamentale, in buone condizioni fitosanitarie e idonee al trapianto.
- 37.3. Gli interventi, su aree sia private che pubbliche, dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante degli uffici comunali competenti per il verde, che dovranno valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.
- 37.4. La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa di ulteriori piantagioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati; ciò al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione.
- 37.5. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati.
- 37.6. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti prevedendo tempistiche, quantità e qualità di adattamento (interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente asciutte lo richiedano), diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.
- 37.7. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi tre anni dalla data dell'intervento il proprietario o l'avente titolo provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari delle dimensioni minime che verranno indicate dal Settore comunale del verde in base alle diverse classi di grandezza delle specie.

ARTICOLO 38.

Interventi sulle alberature stradali.

- 38.1. Il mantenimento delle alberature stradali urbane comporta una serie di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città. Le alberature storiche sono ubicate su parterre che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.

- 38.2. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie, fabbricati, linee elettriche e illuminazione, segnaletica stradale), nonché per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.
- 38.3. L'Amministrazione comunale si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberature urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare la resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.
- 38.4. Considerata l'importanza storica delle alberature stradali, l'Amministrazione comunale provvede sistematicamente alla sostituzione degli esemplari morti allo scopo di reintegrare il filare; tale intervento viene ritenuto prioritario rispetto ad altri interventi di piantagione nella città.
- 38.5. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberatura nel suo complesso, l'Amministrazione comunale valuta la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentino, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile, come memoria collettiva, testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino. La progettazione di una nuova alberatura coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberatura senescente comporta la ridefinizione della viabilità e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.
- 38.6. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si potranno a dimora, cominciando dal fattore spazio, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie. L'eventuale progettazione, da parte di privati, di opere di urbanizzazione, deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale.

ARTICOLO 39.

Difesa fitosanitaria.

- 39.1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo a tutti i cittadini di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. In particolare, con la promulgazione del Decreto interministeriale del 22.1.2014 dovranno essere adottate le indicazioni descritte nell'Allegato allo stesso decreto punto A.5.6 dello stesso. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
- 39.2. In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

- 39.3. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Tali interventi si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.
- 39.4. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica o nelle coltivazioni biologiche; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, effettuando una eventuale informazione preventiva degli abitanti della zona. Secondo quanto previsto negli specifici paragrafi del Decreto 22.1.2014, il ricorso all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi dovrà essere attuato attraverso il coinvolgimento della figura del consulente ai sensi di quanto previsto nell'allegato n°1 punto A.1.3. del Decreto stesso.
- 39.5. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo a criteri culturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità per l'uomo, la fauna e la flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento etc.). È vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (D. Lgs. 17.3.1995, n 194). Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraflorali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante.
- 39.6. Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 40.

Distanze e interventi sugli alberi.

- 40.1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili di effettuare regolarmente i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica e della toponomastica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli.
- 40.2. In caso di accertata necessità, rilevata dagli Uffici comunali competenti, può essere imposto il taglio di alberi, rami o branche pericolanti. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, l'Amministrazione Comunale interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.
- 40.3. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento riguardo alle distanze di piante e dei relativi rami e branche dai confini di proprietà private, valgono le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Strada.

ARTICOLO 41.

Ufficio per la gestione delle pratiche del verde privato.

Le pratiche riguardanti il verde privato per interventi non compresi in procedimenti edilizi (a titolo esemplificativo abbattimenti, potature, trapianti, nuovi impianti) dovranno essere esaminate ed autorizzate dal Settore comunale del verde. Tale ufficio potrà fornire supporto/pareri allo Sportello Unico per l'Edilizia o ad altri Enti e Settori.

ARTICOLO 42.

Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi.

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che possono raggiungere a maturità, si dividono in classi di grandezza. L'Amministrazione comunale applica la seguente suddivisione in quattro classi:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
Prima	> 25 metri
Seconda	15-25 metri
Terza	8-15 metri
Quarta	< 8 metri

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
esemplari monumentali o di pregio	proiezione a terra dell'intera chioma
prima (altezza > 25 m)	5 m
seconda (altezza 15-25 m)	4 m
terza (altezza 8-15 m)	3 m
quarta (altezza < 8 m)	2 m

ARTICOLO 43.

Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi e i *parterre* alberati.

- 43.1. La competenza sui *parterre* alberati è attribuita al Settore comunale del verde, che ne consente le eventuali forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
- 43.2. Per tale motivo, il Settore competente per i provvedimenti di occupazione suolo pubblico, ai fini del rilascio delle proprie autorizzazioni su aree verdi in generale e in particolare in presenza di alberi, dovrà richiedere preventivo parere formale e vincolante da parte del Settore comunale del verde.
- 43.3. Entro l'area di pertinenza degli alberi è vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità, secondo quanto evidenziato nei commi successivi.
- 43.4. Situazioni esistenti.

Nell'area di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possano causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:

- a. l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
- b. l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi; l'esecuzione di scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari alla posa di nuove infrastrutture e/o alla manutenzione di quelle esistenti;
- c. lo spargimento entro l'area di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- d. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare;
- e. la sosta veicolare.

43.5. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli Uffici competenti per il verde, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, compreso il mantenimento di un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza che verrà al momento prescritta. Per la realizzazione di lavori su *parterre* alberati esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, ed esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, a esigenze di pubblica incolumità degli utenti o a oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti dovranno comunque essere elaborati nel massimo rispetto dei soggetti arborei esistenti e della massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte e prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dai competenti Uffici, che dovranno preventivamente condividere il progetto e la sua realizzazione.

43.6. Nuovi progetti.

Per i nuovi progetti, o per gli interventi di riprogettazione complessiva di *parterre* alberati, nell'area corrispondente alla zona di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, come:

- a. l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
- b. l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi; l'esecuzione di scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- c. lo spargimento entro la zona di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale, e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- d. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare;
- e. la sosta veicolare.

43.7. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli Uffici competenti per il verde, corredato di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza che verrà al momento prescritta. I nuovi progetti stradali elaborati da altri Settori dell'Amministrazione comunale dovranno prevedere soluzioni tecniche e spaziali che

rendano possibile e congrua la successiva posa di alberature.

43.8. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 44.

Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.

44.1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberature pubbliche della città sono soggetti a esame e successivo parere tecnico vincolante da parte degli uffici comunali competenti per il verde, emesso nel rispetto delle vigenti "Prescrizioni tecniche per lavori da eseguire in prossimità di piante o spazi a verde" (documento adottato dal Settore competente per il verde).

44.2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche delle misure adottate per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente, nel rispetto delle "Prescrizioni tecniche con lavori da eseguire in prossimità di piante o spazi a verde" citate.

44.3. I progetti presentati da privati per la manomissione e/o occupazione dell'area verde o del *parterre* alberato dovranno essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo professionale (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico) e accompagnati dai seguenti elaborati:

- a. una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 m oltre il limite dell'intervento;
- b. una relazione che specifichi il genere e la specie botanica dei soggetti arborei e la circonferenza del loro tronco a 130 cm da terra;
- c. il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- d. una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione e i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 45 ("Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze") del presente Regolamento;
- e. una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento) e ad indennizzare l'Amministrazione comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- f. una dettagliata documentazione fotografica.

44.4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà averne dato avviso scritto agli uffici comunali competenti e dovrà essere in possesso delle autorizzazioni presso gli Enti titolati alla salvaguardia architettonica, ambientale o fitosanitaria per tutti gli alberi assoggettati a vincoli di tutela paesaggistica, storica o rientranti nelle categorie sottoposte a profilassi sanitarie (es. *Platanus*).

44.5. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

44.6. Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area d'insidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, sarà l'interazione tra i competenti

Uffici (dell'Amministrazione comunale ed eventuali Società di Servizi autorizzate) a definire le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 45.

Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze.

- 45.1. Nelle aree di cantiere pubbliche e private e nelle loro immediate vicinanze è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività, che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
- 45.2. Sulle superfici sottostanti e circostanti le aree identificate come pertinenza degli alberi (meglio identificate agli artt. 42 e 43) o sulle piante stesse, è vietato:
 - a. il versamento, lo spargimento o l'iniezione nel terreno di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, scarti di materiale edile, acque di lavaggio, vernici etc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - c. l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - d. i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto e il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante;
 - e. il causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - f. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - g. il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - h. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
- 45.3. In caso di danni causati agli alberi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art. 15 del presente regolamento.

ARTICOLO 46.

Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi pubblici e privati.

- 46.1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
 - a. a metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti di *Platanus* con circonferenza maggiore di 120 cm;
 - b. a metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
 - c. a metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.
- 46.2. L'Amministrazione comunale potrà motivatamente aumentare le distanze riportate al comma precedente in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

- 46.3. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dall'Amministrazione comunale per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
- a. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi;
 - b. per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle zone di protezione degli alberi;
 - c. per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
- Le deroghe potranno essere concesse soltanto a condizione che gli scavi in prossimità degli apparati radicali vengano effettuati con mezzi o macchinari che in alcun modo possano danneggiare le essenze arboree, privilegiando lo scavo a mano e localizzando inizialmente forma e posizione dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione o aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.
- 46.4. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (a titolo esemplificativo tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature) dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse (ossia con diametro superiore ai 10 cm) dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
- 46.5. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia e in ogni caso dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano. In caso di recisione di radici con diametro superiore a 10 cm la superficie di taglio dovrà essere rivestita con apposite soluzioni disinfettanti.
- 46.6. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.
- 46.7. In caso di danni causati agli alberi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art.15 del presente Regolamento.
- 46.8. Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area di insidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, sarà l'interazione tra i competenti Uffici (dell'Amministrazione comunale ed eventuali Società di Servizi autorizzate) a definire le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 47.

Protezione degli alberi pubblici e privati.

- 47.1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con un'adeguata recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

- 47.2. Nel caso risulti impossibile recintare interamente il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali con funzione di cuscinetto (pneumatici o altro).
- 47.3. In caso di necessità dovrà essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
- 47.4. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

ARTICOLO 48.

Deposito di materiali su aree verdi.

- 48.1. È vietato utilizzare le aree verdi pubbliche di cui all'art. 2 del presente Regolamento per deposito anche temporaneo di materiale.
- 48.2. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione di suolo pubblico agli Uffici competenti in materia, che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso, sulla base delle prescrizioni espresse dal Settore del verde.
- 48.3. Nelle aree di pertinenza degli alberi, sia pubblici che privati, è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante.
- 48.4. È vietata l'asportazione di terriccio, così come sono vietati gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.
- 48.5. In caso di danni causati agli alberi si rimanda a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 49.

Transito di mezzi.

- 49.1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante sono vietati il transito e la sosta di mezzi.
- 49.2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.
- 49.3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale la superficie di terreno interessata dovrà essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
- 49.4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

ARTICOLO 50.

Modificazione della falda.

In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda o di pompe geotermiche, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle

alberature e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno, anche rispetto ad eventuali prescrizioni degli Enti competenti in materia.

TITOLO VII

PROGETTAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 51.

Criteria di sviluppo delle aree verdi urbane.

- 51.1. L'Amministrazione Comunale disciplina lo sviluppo e la crescita del verde urbano in funzione di quanto previsto dalle leggi in materia e in particolare dalla Legge 14.1.2013, n 10.
- 51.2. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuove l'incremento delle aree verdi urbane e lo sviluppo di aree verdi di 'cintura metropolitana', dai parchi alle aree a conduzione agricola, per definire la forma degli spazi urbani e del paesaggio, attua la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree verdi, adottando misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'uso corretto della risorsa idrica, la riduzione delle polveri sottili e dell'effetto 'isola di calore', contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico e al miglioramento e alla salvaguardia della biodiversità, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane e delle acque bianche, alla creazione di aree di esondazione, di reti ecologiche, alla fruizione delle aree verdi per persone con disabilità, con particolare riferimento:
- a. alle nuove edificazioni, per una migliore qualità dell'intervento edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
 - b. agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
 - c. alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del Regolamento attuativo concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2.4.2009, n 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
 - d. alla copertura verde delle pareti degli edifici, tramite il rinverdimento verticale, nonché incentivando la creazione di spazi verdi nell'ambito della progettazione di parcheggi interrati e di superficie o, in generale, tramite tecniche di verde pensile;
 - e. alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
 - f. alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle specie vegetali;
 - g. alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

ARTICOLO 52.

Verde urbano di nuova previsione – Pertinenze indirette del Piano dei Servizi.

Le aree per il verde urbano di nuova previsione (pertinenze indirette individuate nelle Tavv. S.02 del Piano dei Servizi) oggetto di cessione gratuita all'Amministrazione Comunale in relazione al trasferimento dei diritti edificatori perequati, in sede di annotazione nel Registro delle Cessioni dei diritti edificatori, previa indagine ambientale con il Settore Comunale competente e prima della cessione dell'area medesima, dovranno essere sistemate a verde elementare e liberate da occupazioni di qualsiasi natura.

Le eventuali presenze arboree dovranno essere, successivamente alla presentazione della richiesta di annotazione, valutate ai fini del loro mantenimento con i referenti del Settore Comunale competente, preposto alla futura presa in carico dell'area.

ARTICOLO 53.

Modalità di progettazione.

- 53.1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti o convenzionati, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento, del Regolamento Edilizio, del Piano di Governo del Territorio vigente e degli strumenti di pianificazione territoriale generale in tema di tutela e valorizzazione ambientale adottati dalla Città metropolitana e, in generale, alle norme vigenti in materia.
- 53.2. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto.
- 53.3. L'analisi ecologico-ambientale, l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione), l'analisi storica, viabilistica ed ecologica devono essere effettuate dal richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.
- 53.4. È inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.
- 53.5. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone o naturalizzate, resistenti all'ambiente urbano e alle fisiopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestii di impianto, applicare ove possibile criteri di tipo naturalistico, limitare il consumo della risorsa idrica e, più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante e alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.
- 53.6. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

- 53.7. I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione comunale che coinvolgono aree verdi o alberi esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi devono prevedere all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori almeno un professionista competente appartenente al Settore comunale del verde.
- 53.8. Nel caso di interventi edilizi, assoggettati a strumenti di pianificazione attuativa, a titoli edilizi convenzionati o diretti, che riguardano nuove costruzioni o sostituzioni edilizie o lavori edilizi che comportano abbattimenti, trapianti o inserimenti di nuovi alberi asseverati dal professionista in sede di presentazione o richiesta del titolo, in base a quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento Edilizio vigente, gli uffici interni al settore comunale competente per il verde forniranno supporto o rilasceranno pareri e/o prescrizioni progettuali allo Sportello Unico per l'Edilizia.
- Eventuali modifiche successive al progetto già realizzato dovranno essere comunicate agli uffici comunali dello Sportello Unico per l'Edilizia per l'approvazione.

ARTICOLO 54.

Linee progettuali.

- 54.1. Nel caso di nuove edificazioni, i parametri riguardanti le percentuali di verde e di superficie filtrante sono contenuti nel vigente Regolamento Edilizio.
- 54.2. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, che presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali di rilievo, devono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie architetture vegetali. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogniqualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di riflesso della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura media ambientale. Tale sostituzione è in ogni caso legata alla funzione svolta dallo spazio interessato.
- 54.3. Anche nel caso in cui vi sia allacciamento all'acquedotto deve sempre essere preso in considerazione l'utilizzo delle acque di prima falda per l'irrigazione delle aree verdi e delle acque meteoriche debitamente raccolte, drenate e convogliate.

ARTICOLO 55.

Prescrizioni per la messa a dimora di alberi.

- 55.1. Nella superficie filtrante definita dal Regolamento Edilizio, fatte salve eventuali diverse situazioni contingenti, vige l'obbligo di impianto di: n 1 alberi di prima grandezza ogni 80 m² o n 1 alberi di seconda grandezza ogni 40 m².
- 55.2. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate quelle autoctone, o naturalizzate, o comunque ecologicamente compatibili, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti e seguendo una strategia a favore della conservazione e dell'incremento della biodiversità.
- 55.3. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione, nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti e malattie, di riduzione del rumore e di rusticità, limitate esigenze di acqua, capacità di adattamento al cambiamento climatico.
- 55.4. Salvo circostanze particolari, è vietato l'impiego delle specie riportate nell'Allegato E "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" – dalla deliberazione di Giunta Regionale n°7736 del 24 luglio 2008 ex L.R. n 10/2008, e in

eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni. Inoltre è opportuno non impiegare specie con spine su rami o foglie, parti tossiche/velenose, polline allergenico.

- 55.5. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinati prospicienti. In assenza di indicazioni si applicano le distanze di cui all'art. 892 del Codice Civile.
- 55.6. Prescrizioni di dettaglio potranno essere definite dal documento riguardante le prescrizioni progettuali elaborato dal Settore comunale competente per il verde.

ARTICOLO 56.

Elaborati progettuali.

Gli elaborati relativi ad opere di urbanizzazione, costituenti il progetto agronomico-forestale e paesaggistico di sistemazione a verde dovranno essere redatti da un professionista competente (dottore agronomo o forestale iscritto all'albo professionale) e costituiti quanto meno dai seguenti documenti:

- a. relazione tecnica/agronomica che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e vegetazionale, descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da sottoporre ad abbattimento o al trapianto, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali degli interventi; in particolare andranno indicati:
 - a.a.: i criteri di scelta delle specie in base all'inserimento ecologico, alla facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita, alla resistenza al vento, alla adattabilità in rapporto al sito interessato;
 - a.b.: i criteri di scelta delle specie erbacee per le aree a prato con riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi, all'assolazione, alle specie arboree e arbustive individuate;
 - a.c.: i criteri di scelta del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi pubblici e privati e con gli edifici prospicienti;
 - a.d.: sull'elaborato planimetrico dovranno essere riportati rigorosamente tutti gli alberi esistenti soggetti a tutela, con allegata documentazione fotografica, specificandone la specie, la varietà, la circonferenza del tronco (o tronchi) misurata a 130 cm di altezza ed una stima dell'altezza e della circonferenza della chioma; in caso di incompatibilità con il progetto presentato, per tali individui arborei va dimostrata la necessità di abbattimento o trapianto;
 - a.e.: gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature etc.), che dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
- b. capitolato tecnico, che deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi etc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto per ogni specie botanica da porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare etc.;
- c. computo metrico estimativo delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico all'Elenco Prezzi del Comune di Milano in vigore oppure a specifica ricerca di mercato;
- d. tavole di progetto del verde: redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano

esistente) che i particolari costruttivi, nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;

- e. documentazione fotografica che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
- f. piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione che deve essere uniformato alla tipologia gestionale in vigore presso il Comune di Milano.
- g. progetto specifico per l'irrigazione con tavole a tema, calcoli dei consumi idrici ipotetici e schede tecniche di ogni singolo elemento installato a partire dalla cameretta di allacciamento alla rete idrica o dal pozzo di prima falda compresi.
- h. il Settore comunale del verde potrà richiedere eventuale documentazione progettuale integrativa, nel rispetto dei contenuti sopra indicati, in relazione alla tipologia del singolo intervento.

ARTICOLO 57.

Verde di cintura metropolitana e norme di tutela per le aree a conduzione agraria.

57.1. Tutte le aree verdi di cintura e i parchi destinati a verde urbano dal vigente PGT, anche dove sussistano conduzioni agrarie, e le aree agricole strategiche (ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) sono soggette al presente Regolamento. Il rapporto tra l'Amministrazione comunale ed i conduttori, singoli o associati, avviene sia attraverso la stipula di contratti agrari per la gestione delle aree e la loro destinazione a coltivazioni cerealicole, foraggere, orticole e florovivaistiche etc., sia attraverso la stipula di specifiche convenzioni, mirate a realizzare piani di fruizione pubblica e manutenzione del territorio, alla tutela e al recupero paesaggistico, alla progressiva riconversione qualitativa dei prodotti agricoli e al consolidamento del loro legame di prossimità con la città, coerentemente con i piani di sviluppo definiti dall'Amministrazione comunale e dalla Città metropolitana.

57.2. Ogni attività autorizzata e prevista nella conduzione agricola dovrà:

- a. rispettare la destinazione economico-produttiva del bene e dell'ordinamento colturale;
- b. vigilare affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà pubblica, con particolare attenzione a costruzioni o insediamenti abusivi, e/o a scarichi abusivi di rifiuti di qualsiasi genere che devono essere immediatamente segnalate all'Amministrazione comunale”;
- c. mantenere i beni affittati nelle migliori condizioni igienico-sanitarie;
- d. facilitare tutte le operazioni, di manutenzione straordinaria necessarie per evitare il deperimento dei beni affittati;
- e. effettuare tutti gli interventi di manutenzione dell'area quali imposti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione dell'ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*);
- f. garantire per tutta la durata del contratto un buon livello di produttività e fertilità dei terreni dati in conduzione;
- g. salvaguardare le siepi e le macchie arbustive per la loro funzione ecologica anche ai fini della conservazione della fauna, e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato;
- h. conservare e valorizzare la rete idrica naturale e artificiale esistente, nonché favorire la ricostruzione della rete dei fontanili, delle rogge e delle vie d'acqua minori, importanti sia come segni integrati nel paesaggio agrario, che per raccogliere e convogliare le acque meteoriche e di irrigazione ed evitare lo spreco di acqua. A tale scopo, è fatto divieto di

intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non in coincidenza di attraversamenti stradali e ferroviari, la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per favorire la loro naturale funzione di drenaggio;

- i. favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità ecologica e l'habitat della fauna;
 - j. salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti, i canneti, evitandone la tombinatura e l'impermeabilizzazione;
 - k. favorire lo sviluppo di aree di esondazione fluviali;
 - l. ridurre l'utilizzo di prodotti chimici privilegiando quelli con il minor impatto possibile tra quelli disponibili sul mercato.
- 57.3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato il deposito, anche temporaneo, dei rifiuti, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni praticate in esse.

TITOLO VIII SANZIONI

ARTICOLO 58.

Attività di vigilanza.

- 58.1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano e alle Guardie Ecologiche Volontarie Urbane.
- 58.2. Le Guardie Ecologiche Volontarie Urbane, ai fini del corretto svolgimento della funzione loro affidata ai sensi del presente Regolamento, riceveranno adeguata formazione.
- 58.3. Per disincentivare fenomeni di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica, le aree verdi possono essere chiuse con cancelli e rese accessibili negli orari indicati sui cartelli apposti agli ingressi. La vigilanza può essere garantita anche mediante installazione di videocamere di sorveglianza.

ARTICOLO 59.

Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.

- 59.1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 59.2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, colui che è ritenuto responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è, in ogni caso, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente Regolamento.
- 59.3. Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera della Polizia Locale o delle Guardie Ecologiche Volontarie. Non è consentito il pagamento della sanzione nelle mani dell'accertatore.

ARTICOLO 60.

Norma finale.

- 60.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Dallo stesso giorno è

abrogato il Regolamento Comunale d'uso del verde, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 173 del 17 luglio 1995, oggetto di successive modifiche.

- 60.2 Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.

ALLEGATO A
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo	Descrizione	Sanzione valori minimi e massimi (Euro)
10	Accedere a parchi e giardini recintati fuori dagli orari esposti nelle tabelle agli ingressi	da 40 a 240
11	Accedere, circolare e sostare in aree verdi con veicoli a motore e, se autorizzati, fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta, ovvero non osservando le limitazioni previste	da 40 a 240
12.1	Circolare con biciclette, risciò, monopattini e mezzi non motorizzati a velocità tale da procurare pericolo, ovvero fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta	da 25 a 150
12.2	Circolare con cavalli condotti da cavaliere non al passo, ovvero fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta. Effettuare servizio di piazza	da 40 a 240
13	Effettuare interventi colturali (es. piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale	da 25 a 150
13	Effettuare qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di qualsiasi genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio arboreo cittadino	da 40 a 240
14.a 14.d	Causare danni al patrimonio verde e alle strutture accessorie. Raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante e i funghi, fatte salve le deroghe previste. Scavare nel terreno e asportare la terra	da 25 a 150
14.b	Arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei	da 75 a 450
14.c	Estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortice erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive	da 40 a 240
14.e	Lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori	da 60 a 360
14.f 14.g 14.h	Catturare o molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore. Rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o altri manufatti collocati a protezione della fauna o esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia	da 75 a 450
14.i	Appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, in mancanza di specifiche autorizzazioni	da 40 a 240
14.j	Versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo	da 75 a 450
14.k	Accedere in area verde qualora vi sia divieto segnalato in loco o se la destinazione d'uso dell'area stessa non sia compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone	da 25 a 150
14.l	Introdurre o abbandonare animali, nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti ed agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione	da 40 a 240
14.m	Distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici, salvo specifica autorizzazione	da 25 a 150
14.n	Introdurre materiale vegetale quali semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree, senza autorizzazione	da 25 a 150

14.o	Arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale sia collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica	da 40 a 240
14.p	Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione	da 60 a 360
14.q	Effettuare, al di fuori delle aree attrezzate, forme di ristorazione, di preparazione e di consumo di cibi che comportino l'accensione di fuochi e di <i>barbecue</i> , l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree	da 40 a 240
14.r	Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi; lanciare o depositare corpi esplosivi o simili	da 40 a 240
14.s	Soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici	da 40 a 240
14.t	Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere	da 40 a 240
14.u	Posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni	da 40 a 240
17	Utilizzo di apparecchi di diffusione sonora ad alto volume non preventivamente autorizzato	da 40 a 240
18.a 18.b 18.c 18.d 18.e	Pescare, fare balneazione, accedere a superfici ghiacciate, usare natanti, se non espressamente consentito, ostruire o deviare le acque, se non autorizzato	da 40 a 240
18.f	Alterare le acque con versamento di sostanze o rifiuti di qualsiasi tipo	da 60 a 360
18.g	Introdurre specie di animali acquatici e di piante, se non autorizzati	da 40 a 240
18.h	Usare modellini senza motore o a motore elettrico, salvo autorizzazione; usare modellini con motore a scoppio	da 60 a 360
20	Accedere a spazi destinati a fioriture o verde ornamentale quali aiuole, rotatorie, spartitraffico, parterre, fatte salve le attività di sistemazione e manutenzione	da 40 a 240
21.4	Usare in modo inappropriato le attrezzature ludiche	da 75 a 450
21.6	Utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di bambini di età superiore a 12 anni o a quella indicata sulle attrezzature stesse	da 25 a 150
21.7	Fumare, consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona, far accedere cani e altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone ipovedenti o non vedenti, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini	da 40 a 240
22.1	Esercitare attività sportive di gruppo e/o individuali in forma libera e/o amatoriale causando danni al patrimonio esistente; praticare attività sportiva di gruppo in forma agonistica al di fuori degli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati;	da 25 a 150
22.3	Usare aree attrezzate per lo sport in prossimità di abitazioni in orario non diurno e comunque oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni	da 25 a 150
22.4	Praticare attività con ogni mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore	da 60 a 360
22.5	Svolgere attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture	da 60 a 360
23.a	Condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali senza apposito guinzaglio di lunghezza come prevista dalla normativa vigente; conduzione di cani da persone non in grado di gestirli; non disporre della	da 60 a 360

	museruola; condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici	
23.b	Introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle aree coltivate, e nelle aree verdi nelle quali è segnalato il divieto di accesso	da 40 a 240
23.c	Non asportare gli escrementi dei propri animali o degli animali affidati, anche all'interno delle aree cani, salve le eccezioni definite	da 40 a 240
23.d	Addestrare cani da caccia, difesa o guardia in area verde pubblica o agricola	da 60 a 360
24.3	Mancare nel controllo, da parte dei conduttori, affinché i loro animali non scavino buche nelle aree cani	da 25 a 150
24.5	Lasciare libero un cane potenzialmente pericoloso nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali	da 60 a 360
25.1	Esercitare qualsiasi forma di attività commerciale non autorizzata	da 40 a 240
25.2	Attività commerciali che costituiscono intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico o si svolgono negli spazi erbosi	da 40 a 240
25.3	Manomettere in qualunque modo gli spazi utilizzati da parte degli esercenti	da 25 a 150
26.2	Usare apparecchiature rumorose, salvo eventuali autorizzazioni in deroga, nello svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e, in generale, attività di animazione	da 60 a 360
26.3	Non ottemperare all'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato nello svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e, in generale, attività di animazione	da 60 a 360
33.2	Distuggere, danneggiare, modificare in modo sostanziale la struttura della chioma di alberi pubblici e privati senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati	da 75 a 450
33.4	Potare alberi pubblici e privati della specie <i>Betula pendula</i> (betulla) e la cimatura (taglio del ramo apicale) di qualsiasi specie di conifera e del genere <i>Taxus</i> (tasso), salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale	da 75 a 450
33.5	Effettuare senza autorizzazione su alberi pubblici e privati interventi che alterino in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli individui arborei	da 75 a 450
33.7	Effettuare la potatura degli alberi nel periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e comunque nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica	da 75 a 450
33.8	Potare alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi, o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio, eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante	da 75 a 450
34	Abbatere alberi privati o pubblici di cui all'art. 30 in mancanza di specifica autorizzazione	da 75 a 450
35.1	Abbatere alberi o potare rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose, a seguito di eventi eccezionali, in mancanza di previa tempestiva e motivata comunicazione	da 75 a 450
35.2	Mancare di conservare parte del tronco ammalorato dopo l'abbattimento ovvero mancare di presentare la domanda di autorizzazione in sanatoria entro 15 giorni	da 60 a 360
36.2	Estirpare siepi, pubbliche o private, che rivestano particolare interesse storico, ambientale o paesaggistico in mancanza di preventiva autorizzazione	da 60 a 360
36.3	Potare siepi dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica	da 75 a 450
37	Trapiantare alberi, ad eccezione di piante provenienti da vivaio e allevate a tale scopo ad esclusione dei casi previsti dal regolamento	da 75 a 450

43.4.a	Impermeabilizzare il suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento nell'area di pertinenza dell'albero	da 40 a 240
43.4.b	Eseguire riporti di terreno non agrario o che causino l'interramento dei colletti nell'area di pertinenza dell'albero ovvero eseguire scavi che comportino lesioni alle radici principali	da 75 a 450
43.4.c	Spargere sostanze nocive nell'area di pertinenza dell'albero	da 75 a 450
43.4.d	Usare impropriamente prodotti diserbanti e spargere sale su superfici ghiacciate, escluse quelle destinate al pubblico transito e alla sosta veicolare, nell'area di pertinenza dell'albero	da 75 a 450
43.4.e	Sostare con veicoli nell'area di pertinenza dell'albero	da 75 a 450
43.6.a	Impermeabilizzare il suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento	da 40 a 240
43.6.b	Eseguire riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi; eseguire scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti	da 75 a 450
43.6.c	Spargere, entro la zona di pertinenza dell'albero, qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi	da 75 a 450
43.6.d	Usare impropriamente prodotti diserbanti, spargere sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare	da 75 a 450
43.6.e	Sostare con veicoli sulla aree di pertinenza degli alberi e <i>parterre</i> alberati	da 75 a 450
45.2.a 45.2.b 45.2.c	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, versare, spargere o iniettare nel terreno qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, produrre la combustione di sostanze di qualsiasi natura, impermeabilizzare il terreno con materiali di qualsiasi natura	da 75 a 450
45.2.d 45.2.g 45.2.h	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici, effettuare riporto o asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ovvero interrare inerti o materiali di altra natura o produrre qualsiasi variazione del piano di campagna originario, depositare materiale da costruzione ed effettuare lavorazioni di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali	da 60 a 360
45.2.e 45.2.f	Nelle aree di cantiere, causare alle piante ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta, affiggere sulle piante direttamente con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile, cartelli, manifesti e simili	da 60 a 360
48.1	Utilizzare aree verdi per depositi anche temporanei di materiale	da 60 a 360
48.3	Nelle aree di pertinenza degli alberi, effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante	da 60 a 360
48.4	Asportare terriccio ovvero spargere acque di lavaggio di betoniere	da 75 a 450
49.1	Sostare e transitare con mezzi in corrispondenza dell'apparato radicale delle piante	da 75 a 450
49.2	Effettuare costipamento e vibratura nelle aree di pertinenza degli alberi	da 60 a 360

ALLEGATO B

PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo le principali fonti documentali e riferimenti normativi, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Normativa nazionale.

- Legge n. 10 del 14/1/2013: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".
- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
- Decreto interministeriale di "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" del 22/1/2014.
- D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 e s.m.i.: "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze" del 21/5/1981.
- D.P.R. n. 59 del 2/4/2009: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005 concernente attuazione della direttiva CE sul rendimento energetico in edilizia".
- D.Lgs. N° 194 del 17.03.1995 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale".
- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Normativa regionale

- Legge Regionale Lombardia n. 31 del 5/12/2008: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
- Regolamento Regionale Lombardia n. 5/2007 e s.m.i.: "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale n. 31 del 5/12/2008: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
- Legge Regionale Lombardia n. 10/2008 "Disposizioni per la conservazione della piccola fauna e della flora spontanea" - Allegato "E" - "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" approvato con deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n° VIII/7736 del 24 luglio 2008.

Normativa comunale e fonti documentali

- "Linee di indirizzo strategico per la riforma della gestione del verde della Città di Milano" approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 2400 del 29/11/2013.
- Deliberazione di Giunta comunale n. 1143 del 25/5/2012: "Linee di indirizzo per il convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà comunale".
- Deliberazione di Giunta comunale n. 1007 del 24/5/2013: "Approvazione delle nuove linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della legge 447 del 26/10/1995".
- Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 14 aprile 2014.

- Regolamento Locale d'Igiene approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 172 del 9/5/1994 e s.m.i..
- Regolamento Comunale di Tutela degli Animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 10/10/2005.
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 21/02/2000 e s.m.i..
- Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/03/2013.
- Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali del Comune di Milano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 19/01/15;
- "Prescrizioni progettuali e di gestione, propedeutiche alla redazione di progetti e alla successiva manutenzione, delle aree verdi pubbliche realizzate a cura degli operatori privati". A cura del Settore Verde e Agricoltura del Comune di Milano – approvato con Determinazione Dirigenziale n° 415/2015 del 30/10/2015 del Settore Verde e Agricoltura.